

Ordinanza

sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell'asilo

(Ordinanza sulle fasi di test, OTest)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 112b capoverso 2 e 119 della legge del 26 giugno 1998¹ sull'asilo (LAsi),

ordina:

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Scopo e campo di applicazione²

¹ La presente ordinanza disciplina le procedure speciali per le fasi di test nei centri della Confederazione.

² La fase di test inizia con l'apertura dei centri della Confederazione e dura al massimo due anni, ma non oltre il 28 settembre 2015.

Art. 2 Definizione

Conformemente alla presente ordinanza è considerato centro della Confederazione: un centro di procedura, di attesa o di partenza operativo nelle fasi di test.

Art. 3 Presentazione della domanda d'asilo

Nei centri della Confederazione non possono essere presentate domande d'asilo. La presentazione della domanda d'asilo è retta dall'articolo 19 LAsi.

Art. 4 Attribuzione al centro della Confederazione

¹ I richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata nell'ambito di fasi di test sono selezionati a caso e attribuiti a un centro della Confederazione. L'attribuzione rispetta il principio dell'unità della famiglia.

² I richiedenti l'asilo che sono già stati oggetto di una procedura d'asilo in Svizzera o che presentano una domanda di riesame non sono attribuiti a un centro della Confederazione.

¹ RS 142.31

² Tra parentesi le disposizioni vigenti della LAsi e della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) cui deroga la presente ordinanza. Le disposizioni prive di riferimento sono nuove.

³ La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

⁴ Non sussiste un diritto al trattamento della domanda e all'emanazione della decisione nel quadro di fasi di test o secondo la procedura al di fuori di esse.

Art. 5 Consequenze della partecipazione alle fasi di test

La partecipazione alle fasi di test non deve comportare per i richiedenti l'asilo nessun vantaggio o pregiudizio per la decisione sull'asilo.

Art. 6 Validità della LAsi e della LStr

La LAsi e la LStr sono applicabili alla procedura d'asilo nell'ambito di fasi di test, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti in merito alla procedura d'asilo di prima istanza, alla procedura di allontanamento e alle questioni finanziarie connesse.

Capitolo 2: Centri della Confederazione

Art. 7 Centri di procedura, di attesa e di partenza

¹ Le fasi di test si svolgono in centri della Confederazione gestiti dall'Ufficio federale della migrazione (UFM). Questi possono essere adibiti a centri di procedura, di attesa e di partenza.

² Di norma, i richiedenti l'asilo sono alloggiati in centri di procedura:

- a. nella procedura celere (art. 16), dalla fase preparatoria alla scadenza del termine di ricorso;
- b. nella procedura Dublino, durante la fase preparatoria (art. 15);
- c. qualora la pertinente procedura non possa essere espletata nel quadro delle fasi di test, fino all'attribuzione a un Cantone conformemente all'articolo 14.

³ I richiedenti l'asilo in procedura Dublino possono essere alloggiati in centri di attesa al termine della fase preparatoria e fino alla scadenza del termine di ricorso.

⁴ I richiedenti l'asilo in procedura celere e in procedura Dublino possono essere alloggiati in centri di partenza dopo la scadenza del termine di ricorso e fino alla partenza.

⁵ Se motivi organizzativi lo giustificano, i centri di procedura, di attesa o di partenza possono essere accorpati.

⁶ La durata complessiva del soggiorno nei centri della Confederazione è di massimo 140 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato adeguatamente.

⁷ Se necessario, l'attribuzione a un Cantone può intervenire anche prima della scadenza della durata massima del soggiorno prevista dal capoverso 6. L'attribuzione è retta dagli articoli 13 e 14.

Art. 8 Funzionamento dei centri

¹ L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire il funzionamento dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

² Il Dipartimento emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un funzionamento ordinato.

Capitolo 3: Richiedenti l'asilo**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 9** Recapito

(art. 12 cpv. 1 LAsi)

¹ Le notificazioni o comunicazioni ai richiedenti l'asilo presso i centri della Confederazione sono giuridicamente efficaci dal giorno della consegna contro sottoscrizione di una conferma di ricezione scritta.

² Se i richiedenti l'asilo sono rappresentati da un procuratore presso il centro della Confederazione, la notificazione è giuridicamente efficace se presentata al fornitore di servizi incaricato della consulenza giuridica e della rappresentanza legale conformemente all'articolo 21 capoverso 2, presso il centro della Confederazione.

Art. 10 Notificazione delle decisioni

(art. 13 cpv. 5 LAsi)

¹ Le decisioni secondo gli articoli 32-35a e 38-41 LAsi sono considerate notificate non appena l'UFM le ha notificate al fornitore di servizi secondo l'articolo 21 capoverso 2 presso il centro della Confederazione. Il fornitore di servizi o la persona incaricata della rappresentanza legale comunica senza indugio la notificazione al richiedente l'asilo.

² L'UFM notifica le decisioni secondo gli articoli 32-35a e 38-41 LAsi ai richiedenti l'asilo che soggiornano nei centri della Confederazione e che si fanno rappresentare da un procuratore da essi designato. Il procuratore è informato senza indugio della notificazione.

Art. 11 Lingua della procedura

(art. 16 cpv. 2 LAsi)

¹ Le istanze dei richiedenti l'asilo che si trovano presso il centro della Confederazione vanno inoltrate nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.

² L'UFM notifica le decisioni nella lingua ufficiale del Cantone d'ubicazione del centro.

³ L'UFM può scostarsi eccezionalmente dai capoversi 1 e 2 se:

- a. il richiedente l'asilo o il suo rappresentante legale parla un'altra lingua ufficiale;
- b. in considerazione delle domande entrate o della situazione a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande.

Art. 12 Disposizioni procedurali speciali

¹ Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, l'UFM può disporre una perizia volta ad accertarne l'effettiva età.

² Se è stata ordinata l'esecuzione dell'allontanamento, al momento della notificazione di una decisione conformemente agli articoli 32-35a e 38-41 LAsi, l'UFM consegna simultaneamente gli atti procedurali al richiedente l'asilo o al procuratore.

Sezione 2: Procedura di prima istanza

Art. 13 Ripartizione fra i Cantoni d'ubicazione e computo sulla quota parte in base alla chiave di riparto (art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)

¹ L'UFM computa al Cantone d'ubicazione del centro della Confederazione i posti di alloggio secondo il fattore 1 sulla sua quota parte secondo la chiave di riparto di cui all'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999³ sull'asilo (OAsi 1). Questo computo è ripartito su tutti i Cantoni conformemente alla chiave di riparto.

² Le persone oggetto di una decisione negativa sull'asilo emanata nel quadro delle fasi di test nei cui confronti è successivamente ordinata l'esecuzione dell'allontanamento sono attribuite al Cantone d'ubicazione e computate sulla sua quota parte secondo la chiave di riparto di cui all'articolo 21 capoverso 1 OAsi 1.

Art. 14 Ripartizione fra i Cantoni

¹ L'UFM attribuisce ai Cantoni, ripartendole tra loro (art. 21 cpv. 1 LAsi 1), le persone che nel quadro delle fasi di test hanno ottenuto asilo o sono state ammesse provvisoriamente.

² Dopo l'attribuzione alla procedura al di fuori delle fasi di test (art. 16 cpv. 2 lett. d e 17) e dopo l'audizione sui motivi d'asilo, l'UFM ripartisce i richiedenti l'asilo fra i Cantoni (Cantoni d'attribuzione; art. 21 cpv. 1 OAsi 1). Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti. La decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia.

Art. 15 Fase preparatoria (art. 26 LAsi)

³ RS 142.311

¹ Dopo l'attribuzione al centro della Confederazione inizia la fase preparatoria. Nella procedura Dublino dura al massimo dieci giorni, nelle altre procedure al massimo 21 giorni.

² Durante la fase preparatoria l'UFM rileva le generalità dei richiedenti l'asilo e di norma li fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici, disporre perizie volte ad accertarne l'effettiva età conformemente all'articolo 12 capoverso 1, verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità ed effettuare accertamenti specifici sull'origine e l'identità.

³ L'UFM può interrogare i richiedenti l'asilo sulla loro identità, sull'itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Chiarifica con i richiedenti se sussiste una domanda d'asilo conformemente alla LAsi e se questa è sufficientemente motivata. In caso contrario e qualora i richiedenti ritirino la propria domanda, la stessa è stralciata senza formalità.

⁴ Il confronto con l'unità centrale del sistema Eurodac secondo l'articolo 102a^{bis} capoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione allo Stato vincolato da un accordo d'associazione Dublino competente si fanno durante la fase preparatoria.

⁵ L'UFM può incaricare terzi di svolgere compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Art. 16 Procedura celere

¹ Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Questa dura tra gli otto e i dieci giorni lavorativi.

² Nel quadro della procedura celere sono espletate le seguenti fasi procedurali:

- a) preparazione dell'audizione sui motivi d'asilo;
- b) audizione sui motivi d'asilo (art. 29 LAsi) o concessione del diritto di essere sentiti (art. 36 cpv. 2 LAsi);
- c) eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
- d) cernita tra procedura celere e procedura al di fuori delle fasi di test;
- e) stesura della bozza della decisione sull'asilo;
- f) parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo;
- g) redazione finale della decisione sull'asilo;
- h) notificazione della decisione sull'asilo.

³ Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sarà emanata nel centro della Confederazione, il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato di qualche giorno.

Art. 17 Procedura al di fuori delle fasi di test

Se dopo l'audizione sui motivi d'asilo appare impossibile emanare una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari ulteriori chiarimenti conformemente all'articolo 41 LAsi o perché l'UFM ha fissato

delle priorità per il trattamento delle domande d'asilo, il richiedente è inserito nella procedura al di fuori delle fasi di test ed è attribuito a un Cantone conformemente all'articolo 14.

Art. 18 Procedura Dublino

¹ In aggiunta alle fasi procedurali di cui all'articolo 15 capoversi 2 e 4, durante l'interrogazione secondo l'articolo 15 capoverso 3 è concesso il diritto di essere sentiti in merito al ritorno in uno Stato Schengen, sempreché sia data per acquisita la competenza di tale Stato per trattare la domanda d'asilo.

² Non vi è audizione; la procedura celere è retta dall'articolo 16 capoverso 2 lettere d-h.

Art. 19 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso

(art. 29 cpv. 3, 30 e 94 LAsi)

Le disposizioni concernenti la presenza di rappresentanti delle istituzioni di soccorso conforme agli articoli 29 e 30 LAsi non sono applicabili alle fasi di test.

Art. 20 Termini procedurali in prima istanza

(art. 37 cpv. 1 e 2 LAsi)

¹ In linea di principio, le decisioni nel quadro della procedura celere vanno emanate e notificate entro otto a dieci giorni lavorativi dalla fine della fase preparatoria (art. 16).

² Nel quadro della procedura Dublino, le decisioni di non entrata nel merito vanno emanate e notificate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione, da parte dello Stato Dublino competente, della richiesta di trasferimento secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 343/2003⁴.

Sezione 3: Consulenza giuridica e rappresentanza legale nella procedura celere

Art. 21 Principio

¹ La Confederazione garantisce una consulenza giuridica gratuita e il gratuito patrocinio ai richiedenti l'asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione.

² L'UFM incarica un fornitore di servizi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1.

⁴ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 feb. 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.

Art. 22 Consulenza giuridica

¹ Durante la permanenza nel centro della Confederazione, i richiedenti l'asilo hanno libero accesso alla consulenza giuridica in merito alla loro procedura d'asilo.

² La consulenza giuridica comprende l'informazione dei richiedenti l'asilo, segnatamente sui loro diritti e i loro obblighi nella procedura d'asilo e il decorso della stessa.

Art. 23 Rappresentanza legale

¹ All'inizio della fase preparatoria, a ciascun richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale per la procedura d'asilo, salvo se vi rinuncia esplicitamente.

² La rappresentanza legale è mantenuta fino al passaggio in giudicato della decisione emanata in sede di procedura celere o di procedura Dublino, oppure fino alla decisione di espletare una procedura al di fuori delle fasi di test.

³ I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 26 capoversi 1 e 2.

Art. 24 Compiti del fornitore di servizi

¹ Il fornitore di servizi secondo l'articolo 21 capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed effettuare la consulenza giuridica e la rappresentanza legale nel centro della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza giuridica e della rappresentanza legale.

² Il fornitore di servizi designa i consulenti giuridici e i rappresentanti legale. Assegna i rappresentanti legali ai richiedenti l'asilo.

³ La consulenza giuridica può essere svolta da persone operanti, per mestiere, nell'ambito della consulenza ai richiedenti l'asilo.

⁴ Il patrocinio può essere svolto da avvocati e laureati in giurisprudenza operanti, per mestiere, nell'ambito della consulenza e del patrocinio a richiedenti l'asilo.

Art. 25 Coinvolgimento del rappresentante legale nelle varie fasi procedurali

¹ L'UFM comunica tempestivamente al fornitore di servizi le date della prima interrogazione, dell'audizione sui motivi d'asilo e delle successive fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Le azioni dell'UFM esplicano pieno effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. È fatto salvo il repentino insorgere di impedimenti per gravi, scusabili motivi.

² Se il rappresentante legale, pur avendo ottenuto per tempo la bozza della decisione negativa sull'asilo, non consegna o non consegna entro i termini fissati il proprio parere in merito, si considera che rinuncia a pronunciarsi.

Art. 26 Indennità per la consulenza giuridica e la rappresentanza legale

¹ La Confederazione versa un'indennità forfettaria al fornitore di servizi, in particolare per i seguenti compiti:

- a) informazione e consulenza ai richiedenti l'asilo;

- b) partecipazione alla prima interrogazione e all'audizione;
- c) parere in merito alla bozza di decisione negativa sull'asilo;
- d) rappresentanza legale in sede di ricorso, in particolare stesura dell'atto di ricorso.

² In caso di attribuzione a una procedura al di fuori delle fasi di test (art. 16 cpv. 2 lett. d e 17), sono indennizzate l'informazione e la consulenza ai richiedenti l'asilo, come anche la partecipazione alla prima interrogazione e all'audizione nel centro della Confederazione.

³ L'indennità comprende un contributo alle spese amministrative del fornitore di servizi, segnatamente per la traduzione indipendente e l'organizzazione della consulenza giuridica e della rappresentanza legale.

⁴ Il contratto di prestazione definisce l'ammontare dell'indennità forfettaria e le condizioni per la sua concessione. L'importo forfettario prevede un'indennità per soluzioni economiche in materia di consulenza giuridica o di rappresentanza legale.

Sezione 4: Statuto del richiedente durante la procedura d'asilo

Art. 27 Autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa
(art. 43 cpv. 1 LAsi)

Durante la permanenza nel centro della Confederazione, ai richiedenti l'asilo non è permesso di esercitare un'attività lucrativa. È fatta salva la partecipazione a un programma d'occupazione.

Sezione 5: Esecuzione dell'allontanamento e misure sostitutive

Art. 28 Decisione d'allontanamento
(art. 45 cpv. 2 LAsi)

¹ Con la decisione d'allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato. Se la decisione è emanata in sede di procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni.

² Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

Capitolo 3: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

**Sezione 1: Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso
d'emergenza e di assegni per figli**

Art. 29 Competenza
(art. 80 cpv. 2 LAsi)

Fintanto che le persone interessate si trovano in un centro della Confederazione, l'aiuto sociale o il soccorso d'emergenza è garantito dalla Confederazione. Quest'ultima garantisce inoltre, congiuntamente al Cantone, le prestazioni sanitarie nonché l'istruzione scolastica di base per i minori sottostanti all'obbligo scolastico. Può delegare a terzi l'adempimento della totalità o di parte di questi compiti.

Capitolo 4: Sussidi federali

Sezione 1: Soccorso d'emergenza

Art. 30 Monitoraggio del soccorso d'emergenza nel Cantone d'ubicazione

¹ L'UFM verifica la prima volta dopo sei mesi dall'inizio delle fasi di test, coinvolgendo il Cantone d'ubicazione, la CDOS e la CDCGP e applicando criteri definiti congiuntamente, lo sviluppo delle spese del soccorso d'emergenza per le persone la cui decisione di allontanamento è stata emanata nell'ambito delle fasi di test. La procedura è retta per analogia dall'articolo 30 capoversi 3-5 OAsi 2.

² Il DFGP adegua l'importo della somma forfettaria per il soccorso d'emergenza per il Cantone d'ubicazione in base ai risultati del monitoraggio di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Spese amministrative

Art. 31 Altri sussidi

I contributi forfettari alle spese per la sicurezza a favore dei Cantoni d'ubicazione dei centri della Confederazione e i sussidi per lo svolgimento di programmi d'occupazione destinati alle persone residenti nei centri della Confederazione sono versati in base all'articolo 91 capoversi 2^{ter} e 4^{bis} LAsi.

Capitolo 5: Aiuto al ritorno e reintegrazione

Sezione 1: Consulenza per il ritorno

Art. 32 Principio

¹ L'UFM incoraggia il ritorno volontario delle persone oggetto di una decisione esecutiva di allontanamento dalla Svizzera. A tal fine, nei centri della Confederazione, propone una consulenza per il ritorno.

² Può delegare questo compito ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.

³ All'aiuto al ritorno si applica per analogia l'articolo 93 LAsi.

Art. 33 Consulenza per il ritorno

¹ L'UFM provvede a proporre consulenze a intervalli regolari.

² La prima consulenza per il ritorno si svolge durante la fase preparatoria, sempreché si possa presumere che la domanda d'asilo sarà respinta.

Art. 34 Indennità per la consulenza per il ritorno

¹ La Confederazione versa ai fornitori di servizi dei sussidi a copertura delle spese amministrative e di personale insorte nel quadro della consulenza per il ritorno secondo l'articolo 32 capoverso 2.

² I sussidi federali sono retti dall'articolo 67 capoverso 3 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999⁵ sull'asilo (OAsi 2).

Sezione 2: Aiuto individuale al ritorno

Art. 35 Aiuto finanziario supplementare

(art. 74 cpv. 3 e 4 OAsi 2)

¹ Nel quadro dell'aiuto individuale al ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi), la Confederazione può concedere un aiuto finanziario supplementare alle persone nelle fasi di test.

² L'aiuto finanziario è di massimo 2000 franchi per persona. Può essere scaglionato individualmente, in particolare in base alla durata del soggiorno.

³ Le persone oggetto di una decisione di non entrata nel merito emanata in procedura Dublino o di una decisione conforme all'articolo 40 LAsi in combinazione con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a LAsi (Stato di origine o provenienza sicuro) sono escluse dall'aiuto finanziario supplementare.

Capitolo 6: Protezione giuridica

Sezione 1: Procedura di ricorso a livello federale

Art. 36 Decisioni incidentali impugnabili nelle fasi di test

Le decisioni incidentali adottate in applicazione dell'articolo 4 capoverso 3 possono essere impugnate soltanto con ricorso contro la decisione finale.

⁵ RS 142.312

Art. 37 Termini di ricorso

Il ricorso contro le decisioni e le decisioni incidentali deve essere interposto entro dieci giorni dalla notifica della decisione. Per il resto si applicano i termini di ricorso secondo l'articolo 108 capoverso 2 LAsi.

Capitolo 7: Fine del soggiorno**Sezione 1: Misure coercitive****Art. 38** Applicabilità delle misure coercitive

Le misure coercitive previste dagli articoli 73 segg. LStr sono applicabili anche alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione.

Art. 39 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

(art. 80 cpv. 1 LStr)

La carcerazione è ordinata dall'autorità del Cantone competente per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75 LStr) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr, la carcerazione è ordinata dall'UFM o dal Cantone d'ubicazione.

Art. 40 Partecipazione alle spese di carcerazione

L'UFM stipula con le autorità preposte alla giustizia e alla sicurezza del Cantone d'ubicazione una convenzione amministrativa sull'esecuzione della carcerazione conformemente agli articoli 73 e 75-78 LStr per le persone che soggiornano in un centro della Confederazione. L'ammontare del contributo forfettario si fonda sull'importo che il Cantone d'ubicazione computa a un altro Cantone per l'utilizzo dei posti di carcerazione.

Capitolo x: Disposizioni finali

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

